



Licenza N. 27 allegati n. 9

COMUNE DI POMPONESCO

( Provincia di Mantova )

IL SINDACO

- Vista la domanda presentata il 31 Maggio 1976 dal Sig. LORENZI Rag. Roberto da Viadana tendente ad ottenere la licenza per la costruzione di uno stabilimento industriale sito in Pomponesco via Provinciale in questo Comune per conto della S.p.A. CHIMICA POMPONESCO;
- Visti gli elaborati tecnici e le relazioni allegate alla suddetta domanda;
- Sentito il parere della Commissione Comunale di Edilizia espresso nella riunione del 31 maggio u.s.;
- Visti i regolamenti d'Igiene e di Edilizia;

DA LICENZA

alla S.p.A. CHIMICA POMPONESCO di eseguire le opere edilizie suindicate in conformità degli elaborati presentati e sotto l'osservanza delle seguenti particolari prescrizioni:

- 1°) Le acque di raffreddamento provenienti dall'insediamento produttivo dovranno conformarsi ai limiti di accettabilità previsti nella legge 10/5/1976 n.319;
- 2°) Il loro convogliamento dovrà essere predisposto,

a quote idonee, sia per l'immissione in canale a cielo aperto sia nelle fognature Comunali del paese;

3°) Prima della terebrazione del pozzo dovrà essere effettuato, a cura e spese della S.P.A CHIMICA POMPONESCO, un esame stratigrafico del sottosuolo da parte di personale del Centro Geologico Universitario di Modena, onde determinare la profondità idonea per l'attingimento dell'acqua;

4°) Nell'eventualità futura che lo sfruttamento delle falde acquifere pregiudicasse l'approvvigionamento idrico necessario per la popolazione, la S.p.A. CHIMICA POMPONESCO dovrà provvedere al riciclaggio delle acque necessarie all'impianto di lavorazione;

5°) Durante i lavori di infissione del pozzo dovrà essere assicurata, sempre a cura e spese della S.p.A. CHIMICA POMPONESCO, la presenza di un Geologo per garantire il rispetto, di quanto previsto e disposto nell'esame stratigrafico;

6°) Nel camino di scarico dei fumi della caldaia dovrà essere installato un idoneo depuratore al fine di evitare inquinamento atmosferico con l'eventuale fuoriuscita di gas nocivi;

La presente licenza ha la validità di mesi sei da oggi; in caso di scadenza se ne dovrà richiedere il rinnovo nei modi e forme prescritti dal vigente

regolamento edilizio.=

Essa si intende concessa sotto riserva dei diritti  
dei terzi e nell'intesa che la medesima non impegna  
il Comune all'infuori del Regolamento Edilizio.=

Copia della presente deve essere tenuta a disposi-  
zione dell'Autorità nel luogo dei lavori.

Dalla <sup>R</sup>esidenza Municipale 12 Giugno 1976

IL SINDACO



COMUNE DI POMPONESCO

IL sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver oggi  
notificato la presente licenza ai sensi dell'art. 31  
della Legge 17/8/1942 n.1150 mediante consegna di  
copia a mano di *Arch. Sacchetti Oscar*

Addi, 14-6-1976

IL MESSO COMUNALE



*[Handwritten signature]*

COMUNE DI POMPONESCO

PROVINCIA DI MANTOVA



# CERTIFICATO DI AGIBILITA'

*Il sottoscritto Sindaco*

Vista la domanda in data 18 Febbraio 1977  
 prodotta dal Sig. LORENZI Rag. Roberto per conto della S.p.A. Chimica Pomponesco  
 tendente ad ottenere il rilascio del Certificato di Agibilità relativo al (1) 1° OPIFICIO INDUSTRIALE

in via Provinciale (Dsolese) n. \_\_\_\_\_;

Vista la licenza di costruzione n. 27 in data 12/6/1976;

Visto il certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco  
 di Mantova il 7/2/1977;

Visto il regolamento edilizio comunale;

Visto il verbale di collaudo delle opere in cemento armato rilasciato in data 8/2/1977  
 dal 1° Ufficio del Genio Civile di Mantova

## DICHIARA

l'agibilità dell'edificio sopraindicato, adibito a (1) OPIFICIO INDUSTRIALE

di proprietà di CHIMICA POMPONESCO S.p.A.

Descrizione dell'Edificio :

— Capannone : campate . . . . .	n. 1	mq. 1.200
— Laboratorio : <del>VEXX</del> E CENTRALI . . . . .	n. 3	mq. 704
— Servizi igienici . . . . .	n. 1	mq. 31
— Magazzini . . . . .	n. =	mq. =
— Uffici . . . . .	n. 1	mq. 206
	<u>Totale n. 6</u>	<u>mq. 2.141</u>

li 28 Febbraio 1977



AUTORIZZAZIONE ALL'ABITABILITA'

IL SINDACO



Vista la domanda in data 18/2/1977 prodotta da LORENZI Roberto  
 per conto Chimica Pomponesco S.p.A. tendente ad ottenere il rilascio della  
 autorizzazione all'abitabilità relativa alla (1) costruzione di un nuovo edificio  
 adibito ad uso (2) abitazione civile  
 sito in località Pomponesco Via Provinciale N. \_\_\_\_\_  
 (mappale N. 300-301-63 del Comune Censuario di Pomponesco ).  
304-306  
 Lavori iniziati il 7/7/1976 ultimati in data 17/2/1977  
 Vista la licenza di costruzione N. 27 in data 12/6/1976  
 Visto il certificato di collaudo rilasciato a sensi dell'articolo 8 della legge 5 novembre 1971, n.  
1086, il 8/2/1977 dall'Ufficio del Genio Civile di Mantova  
 col N. \_\_\_\_\_ Sez. \_\_\_\_\_ (3)  
 Visto il Verbale di ispezione tecnico-sanitario in data 24/2/1977 e 25/2/1977  
 Visto il Certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco  
 di Mantova in data 7/2/1977 N. \_\_\_\_\_ prot. \_\_\_\_\_  
 Visti gli articoli 220 e 221 del vigente T. U. delle Leggi sanitarie approvato con R. D. 27 luglio  
 1934, numero 1265.  
 Vista la ricevuta del versamento sul c/c postale N. 17/46000 intestato a Tassa  
Concessione Governative-ROMA effettuato in data 4 MAR. 1977  
 presso l'ufficio postale di POMPONESCO comprovante il pagamento della tassa  
 di concessione governativa in L. (4) 13.500.=;

AUTORIZZA

che l'edificio sopraindicato sia adibito all'uso di (1) abitazione civile con uffici  
 con decorrenza dal giorno 1 Marzo 1977

Descrizione dell'Edificio:

— Sotterraneo	- Vani abitabili N.	_____	altri vani N.	_____
— Piano <del>rimesso</del> (terreno)	- »	»	»	»
— Primo piano	- »	»	»	»
— Secondo piano	- »	»	»	»
— Terzo piano	- »	»	»	»
— Quarto piano	- »	»	»	»
— Quinto piano	- »	»	»	»
— Sottotetto	- »	»	»	»

TOTALE vani abitabili N. novè altri vani N. sei

li 4 Marzo 1977

IL SINDACO


Il Segretario

(1) « Costruzione di un nuovo edificio », oppure « sistemazione del preesistente fabbricato ».  
 (2) Abitazione civile, albergo, collegio, ecc.  
 (3) Quando trattasi di opere in conglomerato cementizio.  
 (4) Per le abitazioni di lusso: L. 5.000 per vano; per le altre: L. 1.000 per vano. Per immobili rurali e per le abitazioni aventi carattere dell'edilizia popolare ed economica, costruite da Enti previsti dal T.U. 1938: L. 200; (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641).



Concessione

N. 19



COMUNE DI

POMPONESCO

Prot. N. 599

il 22 MAR 1980

OGGETTO: Concessione per l'esecuzione di opere comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia a industriali.  
fini ~~pubbliche~~. Concessione a nome di Chimica Pomponesco S.p.A.

IL SINDACO

- Vista la domanda del Sig. Chimica Pomponesco S.p.A.  
domiciliato in Pomponesco Via Provinciale  
P. IVA  
n. Cod. Fisc. 00379970205 presentata in data 7/3/1980  
intesa ad ottenere la concessione di eseguire: costruzione n° 2 capannoni e muretto  
di sostegno in Pomponesco  
su terreno censito in Catasto: Comune di Pomponesco  
Sez. Foglio 11 Mapp. n. 300/301/304/306/63  
— Visto il referto del Tecnico Comunale in data 18/3/1980 ;  
— Visto il parere dell'Ufficiale Sanitario in data 22-3-80 ;  
— Sentito il parere della Commissione Edilizia in data 18/3/1980 n. ;  
con esito (1) favorevole ;  
— Preso atto dei nulla-osta e pareri di (2) ;  
— Constatato: (3)  
- le opere oggetto di concessione rientrano fra quelle di cui all'art.  
5 della legge 28/1/77 n° 10 e che la quota per oneri di urbanizzazio  
ne secondaria e smaltimento rifiuti é stabilita in L. 6.256.467.=  
(seC. 3.075.815 - smal. 2.780.652) é stata versata al Tesoriere in  
data 24/3/80 con quietanza n° 24- =

- Richiamato il vigente regolamento edilizio comunale;  
— Vista la legge 17-8-1942, n. 1150 e successive integrazioni e modifiche nonché la legge 28-1-1977, n. 10;

CONCEDE

al Sig. Ditta Chimica Pomponesco S.p.A.  
l'esecuzione delle opere richieste secondo gli allegati grafici di progetto, e sotto l'osservanza delle seguenti  
particolari prescrizioni: - - - -

Dovrà essere presentata denuncia delle opere in cemento armato normale, precompresso od a struttura

Il titolare la presente concessione, il Direttore dei Lavori e l'Assuntore dei Lavori sono responsabili di ogni eventuale inosservanza delle norme generali di leggi e regolamenti, come delle modalità esecutive sopra fissate.

La presente concessione è rilasciata salvi i diritti di terzi ed è valida per il periodo assentito ad ultimare i lavori.

I lavori dovranno essere iniziati entro un anno ed ultimati entro tre anni dalla data di notifica della presente.

Dovrà essere immediatamente comunicata all'Ufficio Tecnico Municipale la data di inizio dei lavori e richiesto il sopralluogo dell'incaricato per i punti fissi.

La presente concessione è trasferibile ai successori o aventi causa. Essa non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio ed è irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza previsti dalla Legge 28-1-1977, n. 10 o per inadempimento delle clausole ed obblighi contenuti in atti d'obbligo o convenzioni, e le sanzioni previste dall'art. 15 della legge stessa.

L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza della concessione edilizia in contrasto con le previsioni stesse (art. 31 Legge 17-8-1942, n. 1150).



IL SINDACO

Allegato: — Copia dei grafici di progetto vistati.

— (5)

### NOTIFICA

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver notificato copia della presente concessione, consegnandola a mani di \_\_\_\_\_

in data \_\_\_\_\_

IL RICEVENTE \_\_\_\_\_ IL MESSO COMUNALE \_\_\_\_\_

(1) Favorevole o sfavorevole.

(2) Indicare l'Ente e data del rilascio.

(3) Vedi nota:

A) — che la quota per oneri di urbanizzazione, a' sensi dell'art. 5 della legge 28-1-1977, n. 10 è stabilita in L. \_\_\_\_\_ e che la stessa è stata versata al Tesoriere Comunale con quietanza n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

oppure:

— che in sostituzione degli oneri di urbanizzazione previsti dall'art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, il concessionario a scomputo <sup>parziale</sup> / <sub>totale</sub> si è impegnato con atto in data \_\_\_\_\_ che forma parte della presente - a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione con le modalità e garanzie contenute nell'atto stesso;

B) — che la quota del costo di costruzione - a' sensi dell'art. 6 della legge 28-1-1977, n. 10 è determinata in L. \_\_\_\_\_ e che il concessionario si è impegnato di versarla nei modi e garanzie contenute nell'atto in data \_\_\_\_\_ che forma parte integrante della presente;

oppure:

— che la convenzione - atto unilaterale - in data \_\_\_\_\_ stipulato a' sensi dell'art. 7 della legge 28-1-1977, n. 10 che forma parte integrante della presente - il concessionario è esonerato dal versamento della quota del costo di costruzione;

C) — che le opere oggetto di concessione rientrano fra quelle previste dall'art. 9 della legge 18-1-1977, n. 10 per cui non è dovuto il contributo per opere di urbanizzazione (art. 5) e per il costo di costruzione (art. 6).

(4) Inizio non superiore ad un anno - ultimazione non superiore a 3 anni (art. 4 legge 10-77).

(5) Convenzione - atto unilaterale - ecc. debitamente registrato e trascritto.

Concessione  
N. 39/88



COMUNE DI POMPONESCO

24 OTT. 1988

Prot. N. 2771

Il

OGGETTO: Concessione per l'esecuzione di opere comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia a fini abitativi. Concessione a nome di ditta "CHIMICA POMPONESCO" S.p.a.  
= CONCESSIONE IN SANATORIA AI SENSI DELL'ART.13 LEGGE 47/85.=  
IL SINDACO

- Vista la domanda del Sig. Lorenzi Roberto legale rappresentante della ditta Chimica Pomponesco S.p.a.; Provinciale 1 domiciliato in n. Cod. Fisc. 00379970205 presentata in data 14/10/88 intesa ad ottenere la concessione di eseguire: Tettoia metallica e fabbricato accessorio. in Pomponesco su terreno censito in Catasto: Comune di Pomponesco Sez. = Foglio 11 Mapp. n. 63;
- Visto il referto del Tecnico Comunale in data 19/10/88
- Visto il parere dell'Ufficiale Sanitario in data 18/10/88
- Sentito il parere della Commissione Edilizia in data 19/10/88 n. 1 con esito (1) favorevole
- Preso atto dei nulla-osta e pareri di (2) =
- Constatato: (3)
- che le opere oggetto di concessione non rientrano nell'art.9 della legge 10/77 per cui sono dovute L.297.410 per le opere di urbanizzazione secondaria e L.237.928 per smaltimento rifiuti per un totale di L.535.338. Essendo una concessione in sanatoria gli oneri sono raddoppiati per un totale di L.1.070.676 che dovranno essere versati alla Tesoreria Comunale B.P.L. agenzia di Viadana con quietanza n. 353 del 27-10-88

- Richiamato il vigente regolamento edilizio comunale;
- Vista la legge 17-8-1942, n. 1150 e successive integrazioni e modifiche nonché la legge 28-1-1977, n. 10;

CONCEDE

al sig. ditta "Chimica Pomponesco" S.p.a.  
l'esecuzione delle opere richieste secondo gli allegati grafici di progetto, e sotto l'osservanza delle seguenti particolari prescrizioni: =

Dovrà essere presentata denuncia delle opere in cemento armato normale, precompresso od a struttura metallica all'Ufficio del Genio Civile, conservandone in cantiere una copia vistata (Legge 5-11-1971, n. 1086)



Il titolare la presente concessione, il Direttore dei Lavori e l'Assuntore dei Lavori sono responsabili di ogni eventuale inosservanza delle norme generali di leggi e regolamenti, come delle modalità esecutive sopra fissate.

La presente concessione è rilasciata salvi i diritti di terzi ed è valida per il periodo assentito ad ultimare i lavori.

I lavori dovranno essere iniziati entro un anno ed ultimati entro tre anni dalla data di notifica della presente.

Dovrà essere immediatamente comunicata all'Ufficio Tecnico Municipale la data di inizio dei lavori e richiesto il sopralluogo dell'incaricato per i punti fissi.

La presente concessione è trasferibile ai successori o aventi causa. Essa non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio ed è irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza previsti dalla Legge 28-1-1977, n. 10 o per inadempienza delle clausole ed obblighi contenuti in atti d'obbligo o convenzioni, e le sanzioni previste dall'art. 15 della legge stessa.

L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza della concessione edilizia in contrasto con le previsioni stesse (art. 31 Legge 17-8-1942, n. 1150).



IL SINDACO  
(Aristide Gozzi)

Allegato: — Copia dei grafici di progetto vistati.

— (5)

### NOTIFICA

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver notificato copia della presente concessione, consegnandola a mani di Carlo Roberto Deuki  
in data 5/11/83

IL RICEVENTE  
C. Deuki  
Presidente  
IL MESSO COMUNALE



(1) Favorevole o sfavorevole.

(2) Indicare l'Ente e data del rilascio.

(3) Vedi nota:

A) — che la quota per oneri di urbanizzazione, a sensi dell'art. 5 della legge 28-1-1977, n. 10 è stabilita in L. ....  
e che la stessa è stata versata al Tesoriere Comunale con quietanza n. .... del .....

oppure:

— che in sostituzione degli oneri di urbanizzazione previsti dall'art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, il concessionario  
Parziale  
a scomputo \_\_\_\_\_ si è impegnato con atto in data \_\_\_\_\_ che forma parte della presente - a  
Totale

realizzare direttamente le opere di urbanizzazione con le modalità e le garanzie contenute nell'atto stesso;

B) — che la quota del costo di costruzione - a' sensi dell'art. 6 della legge 28-1-1977, n. 10 è determinata in L. ....  
e che il concessionario si è impegnato di versarla nei modi e garanzie contenute nell'atto in data \_\_\_\_\_  
che forma parte integrante della presente;

oppure:

— che la convenzione - atto unilaterale - in data \_\_\_\_\_ stipulato a' sensi dell'art. 7 della legge 28-1-1977,  
n. 10 che forma parte integrante della presente - il concessionario è esonerato dal versamento della quota del costo  
di costruzione;

C) — che le opere oggetto di concessione rientrano fra quelle previste dall'art. 9 della legge 18-1-1977, n. 10 per cui  
non è dovuto il contributo per opere di urbanizzazione (art. 5) e per il costo di costruzione (art. 6).

(4) Inizio non superiore ad un anno - ultimazione non superiore a 3 anni (art. 4 legge 10-77).

(5) Convenzione - atto unilaterale - ecc. debitamente registrato e trascritto.



COMUNE DI POMPONESCO

Prot. N. 1967

l. 18/1/1990

OGGETTO: Concessione per l'esecuzione di opere comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia a fini abitativi. Concessione a nome di ditta Chimica Pomponesco S.p.a.

IL SINDACO

— Vista la domanda del Sig. Segurini Gianpaolo vice presidente della ditta Chimica Pomponesco domiciliato in Viadana Via - - -

n. Cod. Fisc. 00379970205 presentata in data 13/7/1989 intesa ad ottenere la concessione di eseguire: un magazzino

in Pomponesco

su terreno censito in Catasto: Comune di Pomponesco

Sez. - Foglio 11 Mapp. n. 63;

— Visto il referto del Tecnico Comunale in data 16/1/90

— Visto il parere dell'Ufficiale Sanitario in data 20/12/1989 e 5/2/1990

— Sentito il parere della Commissione Edilizia in data 16/1/1990 n. 1

con esito (1) favorevole

— Preso atto dei nulla-osta e pareri di (2) - - -

— Constatato: (3)

che le opere di concessione non rientrano nell'art.9 della legge 10/77 per cui sono dovute L.1.940.400 per le opere di urbanizzazione secondaria e L.1.552.320 per la quota smaltimento rifiuti per un totale di L.3.492.720 da versare alla tesoreria comunale banca VR-VI-BL-AN agenzia di Viadana con quietanza n. 130 del 5/2/1990

— Richiamato il vigente regolamento edilizio comunale;

— Vista la legge 17-8-1942, n. 1150 e successive integrazioni e modifiche nonché la legge 28-1-1977, n. 10;

CONCEDE

al Sig. ditta Chimica Pomponesco S.P.A.

l'esecuzione delle opere richieste secondo gli allegati grafici di progetto, e sotto l'osservanza delle seguenti particolari prescrizioni: +

Dovrà essere presentata denuncia delle opere in cemento armato normale, precompresso od a struttura metallica all'Ufficio del Genio Civile, conservandone in cantiere una copia vistata (Legge 5-11-1971, n. 1086).

Il titolare la presente concessione, il Direttore dei Lavori e l'Assuntore dei Lavori sono responsabili di ogni eventuale inosservanza delle norme generali di leggi e regolamenti, come delle modalità esecutive sopra fissate.

La presente concessione è rilasciata salvi i diritti di terzi ed è valida per il periodo assentito ad ultimare i lavori.

I lavori dovranno essere iniziati entro un anno ed ultimati entro tre anni dalla data di notifica della presente.

Dovrà essere immediatamente comunicata all'Ufficio Tecnico Municipale la data di inizio dei lavori e richiesto il sopralluogo dell'Incaricato per i punti fissi.

La presente concessione è trasferibile ai successori o aventi causa. Essa non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio ed è irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza previsti dalla Legge 28-1-1977, n. 10 o per inadempimento delle clausole ed obblighi contenuti in atti d'obbligo o convenzioni, e le sanzioni previste dall'art. 15 della legge stessa.

L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza della concessione edilizia in contrasto con le previsioni stesse (art. 31 Legge 17-8-1942, n. 1150).



IL SINDACO

(Aristide Gozzi)

Allegato: — Copia dei grafici di progetto vistati.

— (5)

### NOTIFICA

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver notificato copia della presente concessione, consegnandola a mani dell'imprenditore Severino Mena in data 7/2/1980.

IL RICEVENTE



IL MESSO COMUNALE

(1) Favorevole o sfavorevole.

(2) Indicare l'Ente e data del rilascio.

(3) Vedi nota:

A) — che la quota per oneri di urbanizzazione, a' sensi dell'art. 5 della legge 28-1-1977, n. 10 è stabilita in L. .... e che la stessa è stata versata al Tesoriere Comunale con quietanza n. .... del .....

oppure:

— che in sostituzione degli oneri di urbanizzazione previsti dall'art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, il concessionario Parziale a scomputo ..... si è impegnato con atto in data ..... che forma parte della presente - a Totale realizzare direttamente le opere di urbanizzazione con le modalità e garanzie contenute nell'atto stesso;

B) — che la quota del costo di costruzione - a' sensi dell'art. 6 della legge 28-1-1977, n. 10 è determinata in L. .... e che il concessionario si è impegnato di versarla nei modi e garanzie contenute nell'atto in data ..... che forma parte integrante della presente;

oppure:

— che la convenzione - atto unilaterale - in data ..... stipulato a' sensi dell'art. 7 della legge 28-1-1977, n. 10 che forma parte integrante della presente - il concessionario è esonerato dal versamento della quota del costo di costruzione;

C) — che le opere oggetto di concessione rientrano fra quelle previste dall'art. 9 della legge 18-1-1977, n. 10 per cui non è dovuto il contributo per opere di urbanizzazione (art. 5) e per il costo di costruzione (art. 6).

(4) Inizio non superiore ad un anno - ultimazione non superiore a 3 anni (art. 4 legge 10-77).

(5) Convenzione - atto unilaterale - ecc. debitamente registrato e trascritto.



# COMUNE DI POMPONESCO

PROVINCIA DI MANTOVA

UFFICIO TECNICO

## CONCESSIONE PER ESEGUIRE OPERE EDILIZIE

IL SINDACO

16/06/1992;

Vista la domanda presentata in data \_\_\_\_\_  
 dal Sig. Chimica Pomponesco s.p.a. C.F. 00379970205  
 residente in Pomponesco via Provinciale n. 1  
 corredata di progetto a firma geom. Anversa Luca, via Risorgimento Cicognara  
 ottenere la concessione per variante alla C.E. n° 37/89, per la costruzione di un e tendente ad  
capannone ad uso industriale.  
 in Via Provinciale n. 1, lott. Ind. Rosina sul Mapp. n. 304/404 F.n. 11  
 di proprietà Chimica Pomponesco s.p.a.

Visto che l'assuntore dei lavori è Multicoop, di San Matteo d/C.

Il progettista è geom. Anversa Luca

C.F. NVRLCU67L18B110E

Il direttore dei lavori è geom. Anversa Luca

C.F. =====

Sentito il parere favorevole espresso dalla Commissione Edilizia Comunale, come da verbale N. 02 in data 16/07/92;

Sentito il parere dell'Unità Socio Sanitaria Locale in data 30/09/92 n° 65/

Visti i regolamenti edilizio e d'igiene;  
 Vista la Legge Comunale e Provinciale;  
 Viste le Leggi 17/8/1942 n. 1150, 6/8/67 n. 765, 28/1/77 n. 10, 28/2/85 n. 47 e succ. modifiche ed integrazioni;  
 Vista la Legge Regionale n. 51 del 15/4/1975 e successive modifiche ed integrazioni;  
 Viste le Leggi n. 319 del 10/5/76 e n. 650 del 24/12/79 e L.R. n. 62 del 27/5/85 recanti norme per la disciplina degli scarichi delle acque dall'inquinamento;

### RILASCIA CONCESSIONE

Al Sig. Chimica Pomponesco s.p.a.

di eseguire i lavori di cui alla citata domanda, in conformità al progetto presentato e sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia d'edilizia, d'igiene e di tutte le altre disposizioni vigenti, di progettazione, esecuzione e collaudo delle opere in conglomerato cementizio semplice e misto, nonché delle condizioni e prescrizioni generali riportate a tergo, che s'intenderanno integralmente accettate dal richiedente e delle seguenti particolari:



- 1) che i lavori siano iniziati entro un anno dalla data del rilascio della presente concessione;
- 2) che i lavori siano ultimati e l'edificio reso agibile entro tre anni dalla data di cui al precedente n. 1;
- 3) che i lavori siano terminati entro i tre anni dalla data di inizio.

Visto l'avvenuto pagamento degli oneri ( 128.595 ) con quietanza N° 08420/12 del 08/10/1992.

si autorizza la consegna.  
Si restituisce in allegato una copia del progetto col visto d'approvazione.  
Copia della presente deve essere tenuta a disposizione dell'autorità sul luogo dei lavori.

09/10/1992

Pomponesco, \_\_\_\_\_

  
 IL SINDACO  
Fava Rag. Ruggiero  




## PRESCRIZIONI E CONDIZIONI GENERALI

- 1) Restano salvi, riservati e rispettati i diritti di terzi verso i quali il concessionario assume ogni responsabilità ritenendo inoltre obbligato a tenere indenne e sollevato il Comune da ogni azione, molestia o spese che potessero, in qualsiasi tempo e modo e, per qualsiasi ragione, essere cagionate dal rilascio della presente concessione.
- 2) Le variazioni, qualunque ne sia la natura ed importanza, che il Comune introduca, per qualsiasi motivo, nelle strade o nelle piazze o lo spostamento o la soppressione delle medesime, non danno mai diritto al richiedente di pretendere alcuna indennità per pregiudizi, incomodi o deprezzamenti arrecati agli edifici od alle adiacenze e dipendenti di questi.  
Gli sporti degli edifici, sia fissi, come ad esempio balconi ecc., sia mobili, come persiane chiudenti o simili protendentisi nel soprassuolo stradale, si intendono sempre concessi in via precaria ed il Comune avrà in ogni tempo diritto che vengano tolti, senza bisogno di ricorrere all'Autorità giudiziaria, a seguito di semplice intimazione del Sindaco al proprietario, il quale avrà anche l'obbligo di sistemare decorosamente la facciata. In caso di disobbedienza si farà luogo alla esecuzione d'ufficio senza pregiudizio del procedimento contravvenzionale.
- 3) Prima di iniziare le costruzioni, che sorgono a confine di vie o altri spazi pubblici, dovrà essere chiesta all'Autorità Comunale la determinazione e fissazione sul terreno degli allineamenti e delle quote di livello cui le medesime vanno riferite e adeguate.  
L'interessato potrà essere chiesto di fornire personale e mezzi per tali operazioni, che saranno fatte a totali sue spese. I lavori dovranno essere condotti in modo da arrecare il minimo disturbo alla cittadinanza.
- 4) L'occupazione, anche se momentanea, di suolo stradale, con ponteggi, materiali od altro, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune ed il richiedente sarà responsabile di qualsiasi danno, che, comunque, possa derivare alla cosa pubblica o privata.  
Il luogo destinato all'opera deve essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie o spazi pubblici. Tali assiti devono essere strisciati in bianco e rosso, agli angoli salienti a tutta altezza. Dovranno altresì essere esposti segnali di sicurezza ed altri segnali del caso a cura e spese del richiedente che sarà tenuto personalmente responsabile verso il Comune e verso i terzi della loro regolarità ed efficienza funzionale, sia di giorno che di notte.  
Se nel manomettere il suolo pubblico, il costruttore incontrasse manufatti per servizio pubblico, deve usare ogni cautela per non danneggiarli e deve darne contemporaneamente avviso agli enti proprietari, per i provvedimenti del caso. Ogni eventuale danno alle stesse sarà a carico del richiedente.  
Ad opera finita od anche prima su richiesta dell'Ufficio Comunale, nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo, con la rimozione dei ponteggi, materiali od altro, verrà perfettamente pulita la zona occupata, a spese del richiedente e, qualora il piano stradale fosse stato danneggiato, il suo ripristino sarà fatto dal richiedente stesso; nel caso di mancata esecuzione, il lavoro verrà fatto dall'Amministrazione a spese del richiedente.  
L'occupazione del suolo s'intende precaria e revocabile a richiesta della Autorità Municipale, con semplice avviso, senza che il richiedente possa pretendere alcun compenso o indennizzo, per danni, sospensioni, ecc.
- 5) Il proprietario dovrà comunicare all'Ufficio Tecnico Comunale la data d'inizio e fine dei lavori.
- 6) A cura del concessionario, deve essere richiesta tempestivamente la visita del rustico. A lavori ultimati dovrà essere presentata domanda in bollo per ottenere, prima dell'occupazione dei locali di nuova costruzione, il prescritto permesso di abitabilità, che verrà rilasciato previo accertamento che i lavori siano stati eseguiti in conformità del progetto presentato e delle eventuali varianti approvate.
- 7) Per i lavori nei quali è previsto l'impiego di opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso o di strutture metalliche, dovranno essere osservate tutte le norme della Legge 5-11-1971 n. 1086 ed in particolare:
  - prima dell'inizio dei lavori dovrà essere presentata, a cura del costruttore, denuncia all'Ufficio del Genio Civile;
  - prima del rilascio del certificato di abitabilità, dovrà essere presentata copia del prescritto certificato di collaudo, con l'attestazione dell'avvenuto deposito presso l'Ufficio del Genio Civile.Copia della denuncia con gli allegati dovrà essere tenuta a disposizione dell'Autorità sul luogo dei lavori.
- 8) Il proprietario, il progettista-direttore e l'assuntore dei lavori sono responsabili in solido di ogni eventuale inosservanza alle norme generali di legge e dei regolamenti Comunali come delle modalità esecutive fissate nella presente concessione di costruzione.
- 9) L'impianto di combustione per il riscaldamento dovrà essere eseguito in conformità alle norme della Legge 13 Luglio 1986 n. 615 e relativo regolamento ed i relativi apparecchi contenenti liquidi sotto pressione dovranno rispondere alle norme di sicurezza previste dal D.M. 1 dicembre 1975.
- 10) Non potranno in corso d'opera apportarsi modificazioni senza preventiva autorizzazione del Comune.
- 11) Nel caso di sostituzione dell'impresa esecutrice o del direttore dei lavori, il titolare della concessione dovrà darne immediata notizia segnalando i nuovi nominativi.
- 12) Nei cantieri dove si eseguono le opere deve essere esposta una tabella recante l'oggetto dei lavori, l'attestazione della ditta esecutrice, le generalità del progettista, del direttore e dell'assistente dei lavori, e, ad ogni richiesta del personale di vigilanza o controllo, deve essere esibita la concessione.

## NOTIFICAZIONI

Ai sensi dell'art. 31 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni, la presente

concessione è stata notificata alla Ditta Chuma Pomponesco Spa

in data odierna, mediante consegna di copia, fatta alle mani delle imbit

Pomponesco, li 22/10/1992

IL MESSO COMUNALE

e, p.c. All'Ufficio Tecnico - SEDE  
Al Comando VV.UU. - SEDE  
All'Albo Pretorio - SEDE  
All'U.S.S.L. - SEDE  
Al D.L.

geom. Anversa Luca

via Risorgimento

Cicognara





Comune di Pomponesco  
Provincia di Mantova



P.G. n° 1911/97

P.E. n° 51/97

CONCESSIONE EDILIZIA n°1/98

IL SINDACO

Vista la domanda presentata in data 4/6/97 dal sig.:

TARANA ALBERTO ..... C.F. n° TRN LTR 63C18 L826I  
in qualità di legale rappresentante della Ditta "Chimica Pomponesco" S.p.a.  
con sede a Pomponesco in via Delle Industrie n°1, tendente ad ottenere la concessione edilizia per la realizzazione di un impalcato destinato all'installazione di un nuovo impianto tecnologico, previo smantellamento e ricostruzione di due serbatoi, da effettuare nell'insediamento posto in via Delle Industrie n°1 sull'area catastalmente individuata nel foglio n°11 col mapp.494;

Visto il progetto allegato, a firma del progettista:

GEOM. LUCA ANVERSA ..... C.F. n° NVR LCU 67L18 B110E  
iscritto al Collegio dei Geometri di Mantova col n° 1998;

Viste:

- le norme di legge e regolamentari relative all'attività edilizia, ed in particolare quelle del vigente PRGC;
- il parere favorevole della Commissione Edilizia Comunale, come da verbale n° 7 del 22/7/97;
- il parere dell'Azienda U.S.S.L. a.t. n°20 rilasciato in data 29/12/97;
- il parere favorevole del tecnico comunale in data 29/12/97;

**rilascia concessione**

**alla Ditta "Chimica Pomponesco" S.p.a.**

sotto la responsabilità del legale rappresentante sig. Tarana Alberto,

per l'esecuzione dei lavori di cui alla citata domanda, in conformità al progetto presentato e sotto l'osservanza di tutte le vigenti disposizioni in materia d'edilizia e d'igiene, nonché delle condizioni generali riportate a tergo, che s'intendono totalmente accettate dal richiedente, insieme alle seguenti particolari prescrizioni:

- 1) che i lavori siano iniziati entro un anno dalla data di notifica della presente concessione;
- 2) che i lavori siano ultimati entro tre anni dalla stessa data;
- 3) che l'attivazione dei nuovi impianti sia effettuata solo previo espletamento dei necessari collaudi ed ottenimento delle autorizzazioni di legge;

Si da atto che l'ammontare degli oneri di concessione è così determinato:

- oneri di urbanizzazione primaria:	€	1.986.286	
- oneri di urbanizzazione secondaria:	€	935.846	
- oneri per smaltimento rifiuti:	€	748.677	In totale € 3.670.809

Venuto con espletamento n° 9 del 11/01/98

Pomponesco, 10/1/98



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(ing. Vittorio Picinelli)

*Vittorio Picinelli*

# PRESCRIZIONI E CONDIZIONI GENERALI

- 1) Restano salvi, riservati e rispettati i diritti di terzi verso i quali il concessionario assume ogni responsabilità rimanendo inoltre obbligato a tanore indennità e sollevato il Comune da ogni azione, molestia o spese che potessero, in qualsiasi tempo e modo e, per qualsiasi ragione, essere cagionate dal rilascio della presente concessione.
- 2) Le variazioni, qualunque ne sia la natura ed importanza, che il Comune introduca, per qualsiasi motivo, nelle strade o nelle piazze o lo spostamento o la soppressione delle medesime, non danno mai diritto al richiedente di pretendere alcuna indennità per pregiudizi, incomodi o deprezzamenti arrecati agli edifici od alle adiacenze e dipendenti di questi.  
Gli sporti degli edifici, sia fissi, come ad esempio balconi ecc., sia mobili, come persiane chiudenti o simili protendentisi nel soprassuolo stradale, si intendono sempre concessi in via precaria ed il Comune avrà in ogni tempo diritto che vengano tolti, senza bisogno di ricorrere all'Autorità giudiziaria, a seguito di semplice intimazione del Sindaco al proprietario, il quale avrà anche l'obbligo di sistemare ricorrendo se necessario alla facciata. In caso di disobbedienza si farà luogo alla esecuzione d'ufficio senza pregiudizio del procedimento contravvenzionale.
- 3) Prima di iniziare le costruzioni, che sorgono a confine di vie o altri spazi pubblici, dovrà essere chiesta all'Autorità Comunale la determinazione e fissazione sul terreno degli allineamenti e delle quote di livello cui le medesime vanno riferite e privilegiato.  
L'interessato potrà essere chiesto di fornire personale e mezzi per tali operazioni, che saranno fatte a tutti i suoi spese. I lavori dovranno essere condotti in modo da arrecare il minimo disturbo alla cittadinanza.
- 4) L'occupazione, anche se momentanea, di suolo stradale, con ponteggi, materiali od altro, dovrà essere provvisoriamente autorizzata dal Comune ed il richiedente sarà responsabile di qualsiasi danno, che, comunque, possa derivare alla cosa pubblica o privata.  
Il luogo destinato all'opera deve essere chiuso con astile lungo i lati prospicienti le vie o spazi pubblici. Tali astili devono essere strisciati in bianco e rosso, agli angoli salienti a tutta altezza. Dovranno altresì essere esposti segnali di sicurezza od altri segnali del caso a cura e spese del richiedente che sarà tenuto personalmente responsabile verso il Comune e verso i terzi della loro regolarità ed efficacia funzionale, sia di giorno che di notte.  
Se nel manomettere il suolo pubblico, il costruttore incontrasse manufatti per servizio pubblico, deve usare ogni cautela per non danneggiarli e deve darne contemporaneamente avviso agli enti proprietari, per i provvedimenti del caso. Ogni eventuale danno allo stesso sarà a carico del richiedente.  
Ad opera finita od anche prima su richiesta dell'Ufficio Comunale, nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo, con la rimozione dei ponteggi, materiali od altro, verrà perfettamente pulita la zona occupata, a cura del richiedente o, qualora il piano stradale fosse stato danneggiato, il suo ripristino sarà fatto dal richiedente stesso; nel caso di mancata esecuzione, il lavoro verrà fatto dall'Amministrazione a spese del richiedente.  
L'occupazione del suolo s'intende precaria e revocabile a richiesta della Autorità Municipale, con semplice avviso, senza che il richiedente possa pretendere alcun compenso o indennizzo, per danni, sospensioni, ecc.
- 5) Il proprietario dovrà comunicare all'Ufficio Tecnico Comunale la data d'inizio e fine dei lavori.
- 6) A cura del concessionario, deve essere richiesta tempestivamente la visita del rustico. A lavori ultimati dovrà essere presentata domanda in bollo per ottenere, prima dell'occupazione dei locali di nuova costruzione, il prescritto permesso di abitabilità, che verrà rilasciato previo accertamento che i lavori siano stati eseguiti in conformità del progetto presentato e delle eventuali varianti approvate.
- 7) Per i lavori nei quali è previsto l'impiego di opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso o di strutture metalliche, dovranno essere osservate tutte le norme della Legge 5-11-1971 n. 1086 ed in particolare:
  - prima dell'inizio dei lavori dovrà essere presentata, a cura del costruttore, denuncia all'Ufficio del Genio Civile;
  - prima del rilascio del certificato di abitabilità, dovrà essere presentata copia del prescritto certificato di collaudo, con l'attestazione dell'avvenuto deposito presso l'Ufficio del Genio Civile.Copia della denuncia con gli allegati dovrà essere tenuta a disposizione dell'Autorità sul luogo dei lavori.
- 8) Il proprietario, il progettista direttore e l'assistente dei lavori sono responsabili in solido di ogni eventuale inosservanza alle norme generali di legge e dei regolamenti Comunali come delle modalità esecutive fissate nella presente concessione di costruzione.
- 9) L'impianto di combustione per il riscaldamento dovrà essere eseguito in conformità alle norme della Legge 13 Luglio 1986 n. 815 e relativo regolamento ed i relativi apparecchi contenenti liquidi sotto pressione dovranno rispondere alle norme di sicurezza previste dal D.M. 1 dicembre 1975.
- 10) Non potranno in corso d'opera apportarsi modificazioni senza preventiva autorizzazione del Comune.
- 11) Nel caso di sostituzione dell'impresa esecutrice o del direttore dei lavori, il titolare della concessione dovrà darne immediata notizia segnalando i nuovi nominativi.
- 12) Nei cantieri dove si eseguono le opere deve essere esposta una tabella recante l'oggetto dei lavori, l'intestazione della ditta esecutrice, le generalità del progettista, del direttore e dell'assistente dei lavori, e, ad ogni richiesta del personale di vigilanza o controllo, deve essere esibita la concessione.

## NOTIFICAZIONE

Ai sensi dell'art. 31 della L.17/8/42 n°1150 e successive modifiche ed integrazioni, la presente concessione è stata notificata

alla Ditta Chiara Pavesi S.p.A.  
in data 20/01/98 mediante avviso, consegnato nelle mani  
delle infante

Pomponesco, 20/01/98

